



Ufficio stampa

Rassegna stampa

23 aprile 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)

SOMMARIO

- Pag 3 **PROCESSO CIVILE:** Meno rigido il “filtro“ in Cassazione (italia oggi)
- Pag 4 **PROCESSO CIVILE:** Giustizia: si pensa a modifica “filtro” ricorsi in Cassazione (agi)
- Pag 5 **SICUREZZA:** Decreto sicurezza: ecco cosa prevede la legge (il giornale)
- Pag 6 **SICUREZZA:** Una stretta su stupri e stalking (italia oggi)
- Pag 7 **SICUREZZA:** Senato della Repubblica - Disegno di legge n. 1505
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»
Approvato dall’Aula il 22 aprile 2009 (diritto e giustizia)
- Pag 13 **CSM:** Fascicoli elettronici (italia oggi)
- Pag 14 **UFFICI GIUDIZIARI:** Firenze: Alfano, per nuovo Palagiustizia 7 mln dal Ministero (adnkronos)
- Pag 15 **UFFICI GIUDIZIARI:** L’Aquila: Commissione Csm, sì a nomina Presidente Sezione Corte d’Appello (adnkronos)
- Pag 16 **AVVOCATI:** Napoli e Madrid si incontrano (italia oggi)

IL SOLE 24 ORE

Meno rigido il «filtro» in Cassazione

Il filtro in Cassazione si ammorbidisce. Maggioranza e opposizione trovano l'intesa e in un parere bipartisan al disegno di legge collegato alla Finanziaria in discussione alla commissione Giustizia della Camera ne rivedono alcuni aspetti critici. Per il resto la nuova disciplina del processo passa inalterata, ma le correzioni concordate rendono inevitabile un nuovo passaggio al Senato. Resta poi da valutare la reazione degli avvocati che, a più riprese, avevano sollecitato, a partire dal Cnf, uno stralcio di tutta questa parte. Come pure andrà considerato l'esame (se ci sarà) di chi come il presidente della Corte di cassazione, Vincenzo Carbone, aveva accolto con favore una disposizione indirizzata a ridurre i carichi di lavoro di una Corte sempre più alle prese con cause "seriali" o strumentali. A sintetizzare le conclusioni sul fronte politico è Donatella Ferranti, capogruppo Pd in commissione Giustizia: «E' stato fatto un buon lavoro su un tema molto importante. La soluzione trovata sembra a tutti ottima e permette di tenere insieme la necessità di alleggerire la Cassazione con le garanzie dei tre gradi di giudizio». Di sicuro l'accordo rende più elastica e prevedibile una disciplina che, nella versione originaria, si presentava, aspetto criticato dai legali, troppo rigida e arbitraria. Il cambiamento è evidente sin dal lessico. Se, nel testo approvato dal Senato, veniva istituito un filtro basato su parametri di ammissibilità, ora invece i due criteri individuati sono relativi piuttosto all'inammissibilità. La svolta, però, non è solo confinata alla terminologia perchè a essere introdotto nel Codice di procedura civile sarà un nuovo articolo, il 360 bis, in base al quale il ricorso in Cassazione deve essere considerato inammissibile:

- quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in maniera conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi particolari per arrivare a un rafforzamento o a un cambiamento dell'orientamento della stessa;
- quando è manifestamente infondata la censura sulla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

Modificato anche il profilo del collegio chiamato a valutare l'esistenza dei requisiti di inammissibilità. Al posto del pool chiamato a una selezione dei ricorsi che portava anche a sconfinamenti nel merito, il parere votato ieri istituisce una specifica sezione che dovrà innanzitutto decidere se esistono le condizioni per una pronuncia in camera di consiglio, quindi con minori formalità e contraddittorio attenuato in cambio di tempi più rapidi. Se la sezione non definisce il giudizio gli atti sono rimessi al presidente che ne decide l'assegnazione alle sezioni semplici. A comporre la sezione specializzata, grazie a una modifica all'ordinamento giudiziario, sono chiamati poi magistrati appartenenti a tutte le sezioni. E' assicurato comunque un contraddittorio anche se il ricorso viene valutato in camera di consiglio. Il relatore della sezione, infatti, in questo caso, deposita una relazione con le ragioni alla base della pronuncia. Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte, mentre almeno cinque giorni prima della data fissata, le parti e il pubblico ministero possono presentare, le prime, memorie e, il secondo, conclusioni scritte oppure chiedere di essere sentiti. *Giovanni Negri*

AGI

Giustizia: si pensa a modifica “filtro” ricorsi in Cassazione

(AGI) - Roma, 22 apr. - Dovrebbe approdare già' domani nell'aula di Montecitorio la riforma del processo civile contenuta nel collegato alla finanziaria sulla semplificazione normativa. L'accordo raggiunto oggi all'unanimità' in commissione giustizia, che ha formulato un parere vincolante sulle modifiche che riguardano il cosiddetto filtro ai ricorsi civili in Cassazione sarebbe stato, secondo quanto si è' appreso in ambienti parlamentari, valutato e accolto dalle commissioni affari costituzionali e bilancio cui è' stato assegnato il provvedimento. Queste si sarebbero orientate questa sera, anch'esse all'unanimità', a presentare un emendamento soppressivo e sostitutivo della norma in questione. E cio', sempre secondo quanto si è' appreso in ambienti parlamentari, alla luce del fatto che pur essendo il testo ormai giunto alla terza lettura del parlamento, le modifiche apportate dal Senato al cosiddetto filtro (con la soppressione dell'ipotesi di inammissibilità' legata alla 'doppia conforme') rendono ammissibile la presentazione di un ulteriore emendamento. Sul filtro ai ricorsi civili in Cassazione stamane c'è' stato un accordo bipartisan in commissione con la richiesta di eliminare l'attuale previsione di un collegio di tre magistrati indicati dal primo presidente della Cassazione per valutare l'inammissibilità' dei ricorsi e sostituirlo con una sezione apposita, composta da 5 giudici provenienti dalle diverse articolazioni della Cassazione civile, che valuti l'ammissibilità' o meno delle istanze presentate a Palazzaccio. Due, e non più' quattro, le ipotesi di inammissibilità' del ricorso secondo il parere della Commissione Giustizia: quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa quando è' manifestamente infondata la censura di violazione dei principi regolatori del giusto processo. Attualmente a Piazza Cavour esiste una sezione filtro per il penale (la settima) istituita per legge, mentre per il civile - con provvedimento 2005 del Primo Presidente - è' stata creata una 'struttura' composta da magistrati delle diverse sezioni della Corte per valutare inammissibilità' ma anche manifesta fondatezza e manifesta infondatezza dei ricorsi (oltre ai regolamenti di competenza). (AGI) 22.00 Mao/Roc

IL GIORNALE

Decreto sicurezza: ecco cosa prevede la legge

Roma - Sì al reato di stalking nel codice penale, pene più severe per chi commette uno stupro e gratuito patrocinio per le vittime di violenza sessuale. Sono queste alcune norme contenute nel decreto legge sulla sicurezza che ha avuto oggi l'ok definitivo del Senato.

Atti persecutori (Stalking) Viene punito - salvo che il fatto non costituisca un reato più grave - con il carcere da sei mesi a quattro anni chiunque minaccia o molesta qualcuno in modo da causare 'un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da far temere per la propria incolumità, per quella di un familiare o di qualcuno con cui si ha una relazione affettiva. Il reato è aggravato se commesso da un ex o da qualcuno con cui la vittima abbia avuto una relazione reclusione da uno a sei anni se il reato è commesso in danno di minore, donna incinta o di una persona disabile. Si procede su querela della persona offesa che deve denunciare i fatti entro sei mesi. Il magistrato può procedere d'ufficio in ogni caso in cui la vittima sia un minore o una persona con disabilità.

Autorità di pubblica sicurezza La norma contenuta nel decreto 'anticipa la possibilità di intervento del questore. Fino a quando non presenta la denuncia di stalking, la vittima può rivolgersi alle forze dell'ordine e chiedere l'intervento del questore che verifichino le informazioni, ammonire il soggetto e adottare eventuali provvedimenti in materia di armi e munizioni.

Divieto di avvicinarsi alla vittima il giudice prescrive all'imputato nei luoghi abitualmente frequentati dalla vittima o di mantenere comunque una determinata distanza da essa, può anche stabilire che l'imputato non si avvicini alle persone vicine o comunque legate alla vittima ed impedirgli di comunicare in qualunque modo con queste.

Numero verde viene istituito un numero verde presso il dipartimento per le pari opportunità a favore delle vittime di stalking, attivo ventiquattro ore su ventiquattro per fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica alle vittime e per comunicare, nei casi di urgenza, e su richiesta della vittima, i reati segnalati. Le forze dell'ordine e i presidi sanitari che ricevono notizia del reato di stalking hanno l'obbligo di fornire alla vittima tutte le informazioni su centri antiviolenza e provvedono direttamente a mettere in contatto la vittima che lo richieda con essi.

Custodia cautelare in carcere per alcune fattispecie di delitti in materia sessuale: violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti sessuali con un minorenne, induzione alla prostituzione minorile, pornografia minorile.

Ergastolo Prevista la pena dell'ergastolo nel caso in cui sia cagionata la morte della vittima della violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, stalking. Viene previsto l'arresto in flagranza nei casi di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo. Giro di vite sui benefici penitenziari per chi è condannato per delitti a sfondo sessuale.

Gratuito patrocinio le vittime del reato di violenza sessuale possono essere ammesse al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito che la legge prevede.

ITALIA OGGI

SICUREZZA/ Il senato ha convertito in legge il decreto. Disco verde alla videosorveglianza in città

Una stretta su stupri e stalking

Per i molestatori ecco l'ammonimento da parte del questore

Via libera definitivo dal Senato al dl sicurezza (11/2009) che contiene le norme anti-stupro e quelle contro lo stalking, ma non quelle per l'istituzione delle ronde, richieste dalla lega e che ora trovano posto nel ddl sulla sicurezza in discussione alla camera. Dal provvedimento approvato dall'assemblea di palazzo Madama, che ora è legge, via anche le norme sul prolungamento a 6 mesi della permanenza dei clandestini nei centri di identificazione ed espulsione. L'ergastolo, secondo quanto stabilito dalla nuova legge, è la pena prevista per chi commette un omicidio a seguito di una violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, stalking. La custodia cautelare in carcere è obbligatoria in presenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di omicidio e talune fattispecie in materia sessuale (induzione alla prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo).

Violenze sessuali. È previsto l'arresto obbligatorio in flagranza nei casi di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo. Stretta anche sui benefici in carcere per chi ha subito una condanna per delitti a sfondo sessuale: più difficile accedere al lavoro esterno, ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione previste dalla legge. Le nuove norme prevedono tra l'altro che le vittime del reato di violenza sessuale possano usufruire del patrocinio gratuito a spese dello stato anche in deroga i limiti di reddito ordinariamente previsti dalla legge.

Lo stalking. Viene introdotto nel codice penale il reato di atti persecutori, lo stalking. Per chi provoca un perdurante stato di ansia o paura nella vittima o ingenera un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero da alterare le proprie abitudini di vita è prevista una pena detentiva da sei mesi a quattro anni. La pena è aumentata se si tratta del coniuge separato, divorziato o persona con la quale c'è stata una relazione affettiva, e sale da uno a sei anni quando il reato è commesso nei confronti di un minore, donna incinta o disabile. Il reato di stalking è punibile a querela della persona offesa che ha sei mesi di tempo per presentarla. Il magistrato può procedere d'ufficio nel caso in cui la vittima sia un minore o una persona disabile. Nel periodo che intercorre tra l'atto persecutorio e la presentazione della querela, con l'obiettivo di dissuadere lo stalker dal compiere nuovi atti, viene introdotta la possibilità per la persona offesa di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. Se il soggetto già ammonito commette reato di stalking la pena è aumentata. Il giudice può prescrivere all'imputato il divieto di avvicinarsi ai luoghi che la vittima frequenta abitualmente. Può anche impedire che l'imputato si avvicini ai luoghi frequentati da persone vicine o legate alla vittima e impedirgli di comunicare con loro con qualsiasi mezzo. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di fornire alla medesima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio ed eventualmente metterla in contatto con tali strutture. Inoltre, presso il Dipartimento delle Pari opportunità viene istituito a favore delle vittime di stalking un numero verde nazionale, attivo 24 ore su 24, con compiti di assistenza psicologica e giuridica. Nonché di comunicare, nei casi di urgenza e su richiesta della vittima, gli atti persecutori alle forze dell'ordine.

Videosorveglianza. Ai fini della tutela della sicurezza urbana, i comuni sono autorizzati ad impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. I dati raccolti possono essere conservati fino al settimo giorno successivo alla loro rilevazione, salvo esigenze particolari di ulteriore conservazione.

DIRITTO E GIUSTIZIA

Senato della Repubblica - Disegno di legge n. 1505

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»

Approvato dall'Aula il 22 aprile 2009

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Capo I

Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell'espulsione e controllo del territorio

Articolo 1

Modifiche al codice penale

1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il n. 5) è sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies;»;

b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: «5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;».

Articolo 2.

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 3, secondo periodo, le parole: «all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale»;

a-bis) all'articolo 275, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate»;

b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;».

Articolo 3.

Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo, e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1, 609-octies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.»;

b) al comma 2-bis, le parole: «di cui al comma 1, quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-ter».

Articolo 4.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».

Articolo 5.

Piano straordinario di controllo del territorio

1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».

2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca.

3. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

4. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

Articolo 5-bis.

Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri

1. Nell'anno 2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Arma dei carabinieri può procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 dicembre 2009, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.

Capo II
Disposizioni in materia di atti persecutori

Articolo 6.
Modifiche al codice penale

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

Articolo 7.
Ammonimento

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

Articolo 8.
Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da

tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

«Art. 282-quater. - (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;

b) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;

c) al comma 5-bis dell'articolo 398:

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;

d) al comma 4-ter dell'articolo 498:

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

Articolo 9.

Modifica all'articolo 342-ter del codice civile

1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Articolo 10.

Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori

1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Articolo 11.

Numero verde

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti

persecutori segnalati.

Articolo 11-bis.

Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

1. Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.

Articolo 11-ter.

Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109)

1. In considerazione delle esigenze di adeguamento all'evoluzione tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» o «libero non risponde» o «non raggiungibile» o «occupato non raggiungibile» o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nei commi 2 e 3.
2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.
3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Capo III

Disposizioni finali

Articolo 12.

Copertura finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
2. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle misure di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ITALIA OGGI

Una circolare del Csm sulla gestione e conservazione

Fascicoli elettronici

Tre i modelli per ogni magistrato

I fascicoli personali dei magistrati potranno essere tenuti anche in formato elettronico. Saranno tre, di identico contenuto, i fascicoli tenuti per ogni magistrato. Infatti, uno sarà depositato presso il consiglio superiore della magistratura, uno presso l'ufficio di appartenenza del magistrato e un altro presso il consiglio direttivo della Corte di cassazione o il consiglio giudiziario del distretto di appartenenza.

Sono questi alcune delle novità che la circolare n. 4718/2009 del Consiglio superiore della magistratura ha emanato in relazione alla tenuta dei fascicoli personali dei magistrati. Una circolare che mira a definire, con chiarezza, la funzionalità del fascicolo, che è quella di garantire allo stesso Csm «la migliore conoscenza possibile dei magistrati», in ordine ai quali, lo stesso Csm deve assumere le proprie deliberazioni, nel rispetto delle esigenze di tutela degli interessati.

Le principali novità rispetto al passato riguardano, in particolare, la previsione di un ampio ricorso al formato elettronico come modalità di conservazione dei documenti, l'introduzione di una sorta di numero chiuso in ordine alle tipologie di atti acquisibili e l'esplicitazione delle garanzie procedurali che sono riconosciute ai magistrati intestatari dei fascicoli in tema di inserimento o eliminazione di un atto.

Come anticipato, la circolare in esame prevede che i fascicoli personali sono disponibili sia in formato cartaceo che elettronico. In ogni caso, nel fascicolo personale tenuto presso il Csm, saranno conservati esclusivamente in formato elettronico, atti quali la documentazione comprovante l'attività scientifica del magistrato, (ad esempio monografie, saggi, articoli e note a sentenze editi su riviste giuridiche), i provvedimenti giudiziari pubblicati su testi o riviste giuridiche, edite anche in via telematica, purché siano dotato di un comitato scientifico. Saranno tenuti in formato elettronico anche gli atti allegati ai pareri dei consigli giudiziari, del comitato di presidenza del Csm, che esprimano valutazioni sulla professionalità del magistrato, sull'idoneità al mutamento di funzioni ovvero sull'attitudine all'esercizio di funzioni direttive, nonché i provvedimenti giudiziari non pubblicati su riviste giuridiche quando le stesse «siano comunque rilevanti per la complessità o novità delle questioni trattate». L'accesso ai fascicoli elettronici personali sarà pertanto possibile attraverso la creazione, da parte del Csm, di una password. Il contenuto del fascicolo elettronico, precisa la circolare, è immediatamente accessibile da parte del magistrato interessato, dei componenti e dei magistrati addetti alla segreteria e all'ufficio studi del Csm, nonché «del personale di segreteria addetto». Ovviamente, le chiavi d'accesso e la consultazione di quanto contenuto nel fascicolo elettronico saranno garantite dal regolamento di disciplina sul trattamento dei dati personali. *Antonio G. Paladino*

ADNKRONOS

Firenze: Alfano, per nuovo Palagiustizia 7 mln dal Ministero

Il nuovo Palagiustizia di Firenze entrerà in funzione in "tempi molto brevi". Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Angelino Alfano, che ha visitato la struttura che sta sorgendo alla periferia nord della città. "Il ministero ha individuato 7 milioni di euro da trasferire per l'immediata funzionalità del palazzo -ha spiegato Alfano-. Abbiamo convenuto con il sindaco Domenici e i vertici giudiziari di proseguire questo confronto iniziato questa mattina. Individuare insieme, in un clima di grande concordia e armonia, le modalità più efficaci e più efficienti, le migliori soluzioni per il trasferimento".

"Con il finanziamento di 7 milioni -ha proseguito il ministro- possono essere acquistati tutti i beni che necessitano e ovviamente, con principi della sana amministrazione, saranno riutilizzati quelli riutilizzabili". Per quanto riguarda il trasferimento, "si valuterà se farlo in un unico momento o procedere per gradi omogenei", ha spiegato Alfano sottolineando che quella in costruzione "è un'opera bellissima che segnerà un'epoca. Sarebbe uno spreco imperdonabile non poterne beneficiare immediatamente. I tempi saranno molto brevi -ha concluso Alfano- li decideranno insieme il ministero, il comune di Firenze e i vertici dell'amministrazione giudiziaria fiorentina", soggetti tra i quali "è stato costruito un rapporto proficuo". Il 25 aprile il palazzo sarà visitabile ai cittadini.

ADNKRONOS

L'Aquila: Commissione Csm, sì a nomina Presidente Sezione Corte d'Appello

L'Aquila, 22 apr. - (Adnkronos) - Il Csm rafforza gli uffici giudiziari de L'Aquila, alle prese con l'emergenza del terremoto. Oltre al nuovo capo nominato all'unanimità la scorsa settimana dalla quinta commissione che ha votato per Giovanni Canzio, (direttore del massimario della Cassazione), la commissione Incarichi direttivi ha anche votato all'unanimità per il nuovo presidente di sezione della Corte d'Appello aquilana, che dunque avrà due nuovi responsabili. A dirigere la sezione aquilana Fabrizia Ida Francabandera, gip al Tribunale di Pescara. Ora le due nomine dovranno passare prossimamente al vaglio definitivo del plenum di Palazzo dei Marescialli.

ITALIA OGGI

Si è svolto nella capitale iberica un convegno per fare il punto sulle esperienze nazionali

Napoli e Madrid si incontrano

Delegazione partenopea in Spagna per parlare di immigrati

Una delegazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli ha incontrato nei giorni scorsi a Madrid i componenti de l'Ilustre Colegio de abogados de Madrid nel corso dell'importante convegno «La legge incontra l'immigrazione: l'esperienza spagnola e italiana». Sono risultati molteplici i punti di contatto tra i due paesi che rappresentano le porte dell'Europa al fenomeno migratorio.

Gli avvocati partenopei, Deosdedio Litterio, Roberto Fiore, Immacolata Troianiello e Andrea Cafiero hanno illustrato e commentato l'evoluzione normativa che ha caratterizzato l'Italia negli ultimi venti anni a partire dalla legge Martelli fino ai giorni nostri con le modifiche apportate dal Parlamento tramite il cosiddetto decreto sicurezza convertito ieri in legge dal Senato.

L'avvocato Vincenzo Pecorella, a margine dei lavori, ha rappresentato quanto l'Italia abbia per chiunque (cittadino, immigrato o immigrato irregolare) una struttura processualistica molto garantista come evidenziato dai recenti accadimenti subiti dai due rumeni arrestati per lo stupro a Roma e liberati dopo la prova del Dna.

L'avvocato Aqualo Pasqual, presidente della commissione per gli stranieri della Junta de Gobierno Icam (l'Ordine degli avvocati madrileni), ha individuato nella relazione dell'avvocato Luisa Errico spunti condivisibili per il miglioramento delle condizioni dei minori, figli di immigrati.

Molto apprezzato l'intervento dell'abogado Maranon, deputata Icam, che ha precisato come la legislazione dei due paesi tenda alla integrazione sociale dei migrantes regolari distinguendoli dagli irregolari rispetto ai quali, in ogni caso, la normativa appare piuttosto confusa. L'avvocato Alessandro Senatore ha, nel suo intervento, polemizzato con l'attuale legislazione italiana, anche se l'abogado Monica Lopez-Monis, tesorera de la Junta de Gobierno Icam, concedendo ampio spazio al dibattito alla competente platea, ha indirizzato i lavori nella direzione tracciata dal primo intervento del presidente Francesco Caia, secondo il quale il ruolo dell'avvocato moderno deve esplicitarsi sia all'interno del processo che nella società mai, però, con la pretesa di superare le scelte legislative che competono ad altri.

Il vicedecano dell'Ordine di Madrid, Rodriguez-Ramos, apprezzato professore universitario, ha delineato come una legislazione europea organica aiuterebbe a evitare una normazione emergenziale dettata soprattutto da eventi mediatici.

Il convegno è stato chiuso dal decano Icam Antonio Hernandez Gil, presidente degli oltre 50 mila avvocati iscritti all'Ordine di Madrid, con un intervento nel quale si è detto molto soddisfatto dell'incontro con i colleghi napoletani e, soprattutto dell'interscambio culturale e giuridico tra due popoli molto somiglianti. Tanto che i due Ordini che si rivedranno a Napoli nel prossimo mese di luglio e hanno sottoscritto una apposita convenzione, costituendo, peraltro, un Osservatorio comune sui problemi dei migrantes.

L'Ordine partenopeo, ha sottolineato il tesoriere avvocato Deosdedio Litterio, ha già sottoscritto analoghi protocolli con gli Ordini di Tirana e Marrakech e, prossimamente lo farà con Algeri.

L'idea di costituire un Osservatorio Internazionale tra i grandi Ordini del Mediterraneo è uno degli importanti obiettivi che l'Ordine degli avvocati di Napoli si è posto fin dall'inizio del suo mandato: il felice esito del convegno di Madrid ne rappresenta una tappa fondamentale.